



ISTITUT CULTURAL LADIN

Majon di Fascegn

STATUTO ISTITUTO CULTURALE LADINO

Art. 1

L'Istituto Culturale Ladino intende realizzare le seguenti finalità:

- a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a);
- c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;
- d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina.

Art. 2

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dal materiale esposto al pubblico;
- b) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione dell'Istituto.

Art. 3

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Commissione culturale;
- c) il Direttore;
- d) il Revisore dei conti;

Art. 4

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- a) due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzione di Presidente;
- b) due rappresentanti del Comun General de Fascia, di cui uno della eventuale minoranza, proposti dal Consei General;
- c) dal Presidente della commissione culturale, o da un membro della stessa da lui delegato;
- d) da un rappresentante della Regione Trentino - Alto Adige.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Istituto.

Art. 5

1. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati.

2. I rappresentanti di cui al punto b) dell'articolo 4 sono designati dal Comun General de Fascia. 2 bis. Il rappresentante di cui al punto d) del precedente articolo 4 viene designato dalla Giunta regionale.

3. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 6

Al Consiglio di amministrazione spetta:

- a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, l'assestamento ed il conto consuntivo;
- abis) approvare il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità;
- b) approvare il regolamento relativo al personale dell'Istituto, all'organizzazione dell'Istituto ed in generale approvare tutti i regolamenti;
- c) adottare gli atti ad esso riservati dal Regolamento;
- d) modificare il presente Statuto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta ed approvata dalla Giunta provinciale;
- e) nominare il Direttore dell'Istituto;
- f) nominare la Commissione culturale e, su designazione della stessa, il suo Presidente;
- g) nominare nel proprio ambito il Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del Presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 8

La Commissione culturale è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è composta dai seguenti membri:

- a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o storiche;
- b) uno studioso della cultura ladina;
- c) un rappresentante del mondo della Scuola;
- d) tre rappresentanti di associazioni culturali ladine aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente Statuto;
- e) il Direttore dell'Istituto.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura ladina.

La Commissione culturale dura in carica cinque anni.

Art. 9

Spetta alla Commissione culturale proporre i programmi dell'attività culturale dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione e la Commissione culturale, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

Art. 11

Il Direttore dell'Istituto è a capo del personale e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, elabora ed attua i programmi predisposti dalla Commissione culturale dell'Istituto. Dirige l'attività dell'Istituto nei diversi settori. In particolare dà disposizioni per il collocamento del materiale etnografico e per il funzionamento della biblioteca: cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale d'archivio. Cura i rapporti dell'Istituto con altri Enti, Istituti e studiosi italiani e stranieri. Cura le edizioni dell'Istituto.

Prepara annualmente la relazione sull'attività dell'istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 12

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato da un Revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale.

Il Revisore dei conti dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il Revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione.

Art. 13

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve venir sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui esso si riferisce.

Art. 14

In caso di scioglimento dell'Ente la Provincia Autonoma di Trento assicurerà l'utilizzazione del patrimonio dell'Istituto per i fini di cui al presente Statuto.